

Codice A1709C

D.D. 6 luglio 2020, n. 437

Azienda faunistico-venatoria "Valloncrò" (TO). Autorizzazione all'inclusione coattiva ai sensi dell'articolo 13 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-11925 del 8 marzo 2004 e ss.mm.ii.



ATTO DD 437/A1709C/2020

DEL 06/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Azienda faunistico-venatoria "Valloncrò" (TO). Autorizzazione all'inclusione coattiva ai sensi dell'articolo 13 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-11925 del 8 marzo 2004 e ss.mm.ii.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 83 del 30 gennaio 2019, "Azienda faunistico-venatoria "Valloncrò". *Rinnovo della concessione*", con cui è stata rinnovata fino al 31 gennaio 2028, a favore della "Associazione Sportiva Società Sportiva Venatoria di Massello (SSVM)" rappresentata dal legale rappresentante Sig. GARRONE Vittorio, la concessione di azienda Faunistico-Venatoria denominata "Valloncrò" di complessivi ha 2.564, ubicata nel Comune di Massello, zona faunistica della Città Metropolitana di Torino;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 319 del 10 aprile 2019, "Azienda faunistico-venatoria "Valloncrò". *Presa d'atto sostituzione concessionario*", con cui si è preso atto della nomina del Dr. Jacopo Fratini, nella sua qualità di presidente dell'Associazione Sportiva Società Sportiva Venatoria di Massello (SSVM), a concessionario della suddetta azienda faunistico-venatoria in sostituzione del precedente presidente Dr. Garrone Vittorio;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-11925 del 8 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale si dettano i "Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie";

visto il ricorso notificato in data 10 giugno 2019 dai signori Nadir Long più altri quindici titolari di terreni siti nel Comune di Massello con il quale si chiede, tra l'altro, l'annullamento della citata Determinazione Dirigenziale n. 83/2019 nella parte in cui include nel perimetro aziendale i terreni di proprietà dei ricorrenti pur non avendo i medesimi proprietari espresso alcun consenso all'utilizzo ai fini venatori dei loro terreni;

considerato che, pendente il giudizio, il Concessionario Dr. Jacopo Fratini, con nota prot. n. 4990/A1709C del 3 marzo 2020, ha chiesto di poter includere, ai sensi dell'art. 13 dell'allegato alla

Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-11925 del 8 marzo 2004 e ss.mm.ii. n. 347 particelle per una superficie complessiva pari ad ha 28.71.54 (mq 287.154), superficie che, così come risulta dalla perizia tecnica e dalla relazione tecnica allegata alla domanda di inclusione coattiva, corrisponde alla somma dei terreni di proprietà di alcuni dei soggetti che hanno proposto ricorso.

Preso atto che:

- in data 20 marzo 2020 il Settore regionale Infrastrutture territorio rurale e calamità in agricoltura ha inviato all'Azienda Valloncrò, e per conoscenza all'avv. Scaparone (legale dei ricorrenti), la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di inclusione coattiva ai sensi del citato articolo 13 della DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii;
- in data 24 marzo 2020 il medesimo Settore regionale ha richiesto al Comune di Massello di pubblicare all'albo pretorio la predetta comunicazione di avvio del procedimento e l'elenco dei terreni interessati (la medesima documentazione, in data 9 aprile 2020, è stata anche pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15);
- in data 4 maggio 2020, vista la sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi disposta dall'art. 103 del DL n. 18/2020 e dal successivo art. 37 del DL n. 23/20, lo stesso Settore regionale ha richiesto al comune di Massello di aggiornare la pubblicazione all'albo pretorio della comunicazione di avvio del procedimento prevedendo il 29 maggio 2020 quale termine ultimo entro il quale prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti (tale nuova comunicazione è stata inviata, in pari data, al legale dei ricorrenti).

Viste le osservazioni formulate in data 29 maggio 2020 dal medesimo legale in rappresentanza di alcuni dei ricorrenti quali proprietari dei terreni contrari all'inclusione coattiva.

Vista la nota 10.6.2020 prot. n.12586 con cui è stata disposta la sospensione, per trenta giorni, del procedimento di inclusione coattiva per la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti di carattere tecnico.

Rilevato che l'articolo 13 della DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., "Inclusione coattiva dei fondi", prevede che "Qualora per comprovate ragioni tecniche e faunistico-ambientali o, per una razionale perimetrazione si renda necessario includere nell'ambito di una AFV terreni per i quali l'avente diritto non abbia prestato il prescritto consenso, l'inclusione può essere disposta coattivamente sempre che la superficie complessiva dei terreni da includere coattivamente non sia superiore al decimo dell'intera superficie dell'azienda stessa..... *Omissis*".

Considerato che, a seguito dell'istruttoria compiuta dall'amministrazione, così come emerge dall'allegata relazione (Allegato B) che costituisce parte integrante del presente provvedimento ed al cui contenuto si rinvia per una puntuale confutazione dei motivi di censura sollevati nelle citate osservazioni del 29.5.2020, è emerso che nel caso specifico sussistono i presupposti per adottare il richiesto provvedimento di inclusione coattiva visto che i terreni da includere non superano, secondo quanto previsto dal citato articolo 13, il decimo della superficie dell'azienda faunistico-venatoria e tenendo altresì presente che la frammentazione e l'estrema parcellizzazione delle particelle oggetto di inclusione ne rende difficile la stessa individuazione e la conseguente palinatura.

Considerato inoltre che terreni oggetto di inclusione coattiva non comportano un effetto ampliativo della superficie territoriale dell'azienda, atteso che hanno sempre fatto parte del perimetro aziendale sin dalla costituzione del consorzio e che solo a seguito della determinazione Dirigenziale n. 83 del 30 gennaio 2019, "Azienda faunistico-venatoria "Valloncrò". Rinnovo della concessione", sono stati oggetto di contestazione da parte di alcuni proprietari.

Constatato che la richiesta di inclusione coattiva, è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Ritenuto pertanto di accogliere la sopraindicata istanza di inclusione coattiva, nell'azienda faunistico-venatoria denominata "Valloncrò", dei fondi di proprietà dei soggetti indicati nell'allegato A) alla presente determinazione dirigenziale per una superficie complessiva di ha 28.71.54 (mq 287.154).

Rilevato che il presente procedimento è stato concluso nel rispetto del termine, così come sospeso dall'art. 103 del DL n. 18/20 e dall'art. 37 del DL n. 23/20, di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di cui alla DGR n. 10-396 del 18 ottobre 2019 (scheda n. 198 dell'allegato A alla medesima deliberazione);

attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016,

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la Legge 157/1992 e ss.mm.ii.;
- vista la l.r. 5/2018;
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e s.m.i.;
- visti gli articoli 4 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- visto l'articolo 17 della Legge regionale 23/2008 e ss.mm.ii.;
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-11925 del 8 marzo 2004 e ss.mm.ii.,

determina

- di autorizzare l'inclusione coattiva nell'azienda faunistico-venatoria "Valloncrò" dei fondi, per una superficie complessiva di ha 28.71.54 (mq 287.154), di proprietà dei soggetti indicati nell'allegato A) alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;

- di ritenere quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la relazione (Allegato B) e la relativa cartografia tecnica (Allegato C).

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. il Concessionario, ai fini dell'utilizzo dei terreni sottoposti ad inclusione coattiva, deve corrispondere annualmente un indennizzo ai proprietari interessati; l'indennizzo da corrispondere è pari al reddito dominicale delle particelle interessate rapportato al periodo dell'esercizio venatorio; tale reddito è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario derivante dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole ed è desumibile dalle visure

catastali; tale indennità dovrà essere versata con vaglia postale, o facendo uso di altro sistema di pagamento concordato tra le parti, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Al Concessionario, subordinatamente al pagamento dell'indennizzo agli aventi diritto, è consentita, dalla data della presente determinazione dirigenziale, l'attività venatoria su detti terreni, previa rimozione delle tabelle indicanti il divieto e nel rispetto comunque di quanto stabilito dall'articolo 21 della Legge 157/1992, con riferimento particolare al comma 1 lett. e).

Il concessionario è tenuto altresì al rispetto, per quanto inerenti l'attività in oggetto, dei disposti delle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della rete Natura 2000 del Piemonte" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 54-7409 del 7 aprile 2014 e ss.mm.ii. e dei disposti delle misure di conservazione sito-specifiche della ZSC IT1110080 "Val Tronca" individuata ai sensi della Direttiva 147/2009/CEE "Uccelli" per la tutela delle specie di uccelli selvatici e dei loro habitat naturali, nonché delle ulteriori prescrizioni indicate nella determinazione dirigenziale n. 18 del 28 gennaio 2019 dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie che si intendono qui integralmente richiamate.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca/sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Città Metropolitana di Torino.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino

Allegato

AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA "VALLONCRO"

Massello (TO)

Inclusione coattiva dei fondi ai sensi Art. 13 DGR 08/03/2004
n. 15-11925 e s.m.i.

PIANO PARTICELLARE

Data: febbraio 2020

Il Tecnico:

Dott. For. Chiara CASELLA

CASELLA CHIAI

2020.02.28 12:47:21

CONTORE FORESTALE
CHIARA CASELLA

CONTORE FORESTALE
CHIARA CASELLA

CONTORE FORESTALE
CHIARA CASELLA

CONTORE FORESTALE
CHIARA CASELLA

CONTORE FORESTALE
CHIARA CASELLA

Dottore Forestale Chiara CASELLA

Via dei Laghi 19 - 10056 OULX - Tel 3403127757 - e mail: c.casella@epap.conafpec.it

TRON Ornella Elisa

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie mq	Reddito Dominicale
21	3	prato irr.	3	1.146	€ 1,78
21	135	prato	4	560	€ 0,49
14	55	prato irr.	4	594	€ 0,77
14	56	seminativo	3	111	€ 0,05
14	57	prato	3	234	€ 0,36
14	58	seminativo	3	299	€ 0,12
21	4	prato irr.	3	255	€ 0,40
21	5	prato irr.	3	791	€ 1,23
21	12	prato irr.	3	758	€ 1,17
21	17	prato irr.	3	4.303	€ 6,67
21	18	seminativo	2	469	€ 0,41
21	25	seminativo	3	625	€ 0,26
21	36	prato	3	282	€ 0,44
21	37	prato	4	696	€ 0,61
21	71	prato	4	1.006	€ 0,88
21	72	seminativo	3	125	€ 0,05
21	35	seminativo	2	229	€ 0,20
14	53	prato	4	1.133	€ 0,99
14	54	seminativo	3	161	€ 0,07
21	14	prato	1	182	€ 0,38
		Totale		13.959	€ 17,33

TRON Edda**MICOL Giancarlo**

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie mq	Reddito Dominicale
4	142	pascolo	2	171	€ 0,08
4	179	prato	4	1.881	€ 1,65
4	180	prato irr.	4	1.897	€ 2,45
4	209	pascolo	2	279	€ 0,13
4	266	pascolo	2	900	€ 0,42
4	266	prato	4	266	€ 0,23
4	282	pascolo arb	u	850	€ 0,61
4	283	pascolo arb	u	207	€ 0,15
5	5	seminativo	4	545	€ 0,11
5	6	pascolo	2	338	€ 0,16
5	14	pascolo	3	186	€ 0,03
5	21	pascolo	3	200	€ 0,03
5	21	seminativo	3	153	€ 0,06
5	24	seminativo	4	142	€ 0,03
5	27	prato	4	129	€ 0,11
5	134	prato irr.	2	94	€ 0,22
5	149	pascolo	3	100	€ 0,02
5	149	prato irr.	3	147	€ 0,23
5	154	pascolo	3	936	€ 0,15
5	170	pascolo	3	660	€ 0,10
5	180	prato	4	606	€ 0,53
5	228	pascolo arb		600	€ 0,43
5	228	pascolo	3	77	€ 0,01
10	100	prato	4	340	€ 0,30
10	180	pascolo	2	310	€ 0,14
17	354	seminativo	2	145	€ 0,13
17	355	prato	1	147	€ 0,30
17	363	prato	2	101	€ 0,18
17	367	seminativo	1	168	€ 0,22
17	388	seminativo	2	193	€ 0,17

17	389	seminativo	2	190	€	0,17
17	393	seminativo	2	133	€	0,12
17	401	prato	2	87	€	0,16
17	402	prato	1	164	€	0,34
17	407	seminativo	2	211	€	0,19
17	410	prato	1	142	€	0,29
17	411	seminativo	1	456	€	0,59
17	419	pascolo	3	200	€	0,03
17	419	prato	1	117	€	0,33
17	421	prat irr	1	89	€	0,25
17	459	prato	2	118	€	0,21
17	467	seminativo	2	151	€	0,13
17	469	prato	1	147	€	0,30
17	473	seminativo	3	565	€	0,23
17	521	prato irr.	2	50	€	0,12
17	547	prato	1	170	€	0,35
17	563	prato	3	280	€	0,43
19	67	pascolo arb	u	46	€	0,03
19	68	pascolo arb	u	195	€	0,14
19	72	pascolo arb	u	335	€	0,24
19	261	seminativo	1	89	€	0,11
19	383	prato	2	44	€	0,08
23	147	prato irr.	2	88	€	0,20
23	430	prato irr.	2	71	€	0,17
23	535	prato irr.	3	130	€	0,20
23	537	prato irr.	3	394	€	0,61
19	433	prato	2	320	€	0,58
17	691	prato irr.	1	10	€	0,03
17	693	prato irr.	1	601	€	1,71
17	694	prato irr.	1	10	€	0,03
17	696	prato irr.	1	517	€	1,47
17	700	prato irr.	1	5	€	0,01
17	702	prato irr.	1	130	€	0,37
17	709	prato irr.	1	1	€	0,01
17	711	prato irr.	1	100	€	0,28

17	386	seminativo	2	208	€	0,18
17	395	seminativo	1	47	€	0,06
17	460	seminativo	2	287	€	0,25
17	461	prato	3	173	€	0,27
17	462	seminativo	2	190	€	0,17
17	478	prato	2	968	€	1,75
17	712	prato irr.	1	16	€	0,05
24	351	bosco ceduo	2	301	€	0,08
24	586	prato	2	53	€	0,10
		Totale		21.367	€	22,80

TRON Edda Luigia**TRON Arnaldo**

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie mq	Reddito Dominicale
6	122	seminativo	4	125	€ 0,03
6	145	seminativo	3	512	€ 0,21
6	170	seminativo	4	635	€ 0,13
6	298	prato	3	40	€ 0,06
7	95	prato irr	3	447	€ 0,69
7	165	seminativo	4	800	€ 0,17
8	19	prato	3	1.414	€ 2,19
8	218	prato	2	171	€ 0,40
8	442	seminativo	3	612	€ 0,25
8	443	seminativo	3	597	€ 0,25
8	444	prato	3	683	€ 1,06
8	481	prato	4	55	€ 0,05
17	486	incolto ster		60	
17	518	prato irr	2	1.540	€ 3,58
17	520	prato irr	2	60	€ 0,14
19	117	pascolo arb	u	726	€ 0,52
19	118	seminativo	2	890	€ 0,78
19	129	seminativo	2	812	€ 0,71
19	188	seminativo	1	1.100	€ 1,42
19	189	seminativo	1	127	€ 0,16
19	206	seminativo	1	125	€ 0,16
19	253	prato	1	162	€ 0,33
19	316	bosco ceduo	1	198	€ 0,06
19	317	prato	2	244	€ 0,44
19	355	seminativo	2	412	€ 0,36
19	360	seminativo	1	2.320	€ 3,00
19	363	seminativo	1	48	€ 0,06
19	367	bosco ceduo	1	630	€ 0,20
23	336	prato	2	1.671	€ 3,02
23	337	bosco ceduo	1	336	€ 0,10
19	431	prato irr	2	67	€ 0,16

19	442	prato	2	780	€	1,41
19	443	bosco ceduo	1	550	€	0,17
19	462	bosco ceduo	1	230	€	0,07
		Totale		19.179	€	22,34

TRON Edda Luigia
MICOL Giancarlo

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie mq	Reddito Dominicale
17	496	prato	1	926	€ 1,91
19	146	seminativo	2	225	€ 0,20
19	147	prato irr	3	120	€ 0,19
19	153	prato irr	2	702	€ 1,63
19	154	prato irr	2	678	€ 1,58
19	155	prato irr	2	591	€ 1,37
19	156	seminativo	1	146	€ 0,19
19	157	seminativo	1	226	€ 0,29
19	158	prato irr	2	320	€ 0,74
19	166	pascolo	2	751	€ 0,35
19	167	prato irr	2	1.554	€ 3,61
19	172	prato	2	106	€ 0,19
19	173	seminativo	1	320	€ 0,41
19	177	prato irr	2	786	€ 1,83
19	356	pascolo arb	u	621	€ 0,45
19	362	pascolo arb	u	1.300	€ 0,94
23	138	seminativo	2	432	€ 0,38
23	141	prato	1	408	€ 0,84
23	169	pascolo	3	184	€ 0,03
23	178	seminativo	2	494	€ 0,43
23	186	pascolo	3	436	€ 0,07
23	327	prato	3	125	€ 0,19
23	328	prato	2	1.013	€ 1,83
23	329	prato	3	537	€ 0,83
		Totale		13.001	€ 20,48

TRON Attilio

TRON Alma

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie mq	Reddito Dominicale
29	71	bosco ceduo	1	1.106	€ 0,34
29	72	seminativo	3	491	€ 0,20
29	73	prato	2	231	€ 0,42
29	76	seminativo	3	280	€ 0,12
29	99	bosco ceduo	1	286	€ 0,09
29	114	prato	4	1.574	€ 1,38
29	146	bosco alto	2	6.851	€ 2,48
		Totale		10.819	€ 5,03

TRON Claudio

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie mq	Reddito Dominicale
5	243	pascolo arb	u	1.149	€ 0,83
5	244	prato	4	72	€ 0,06
5	244	pascolo arb		500	€ 0,36
5	314	pascolo arb	u	1.338	€ 0,97
5	315	pascolo	3	313	€ 0,05
5	315	pascolo arb		712	€ 0,51
5	316	pascolo arb		212	€ 0,15
5	316	pascolo	3	1.310	€ 0,20
5	317	prato	4	73	€ 0,06
5	317	pascolo arb		1.200	€ 0,87
5	319	seminativo	4	219	€ 0,05
5	319	pascolo	3	300	€ 0,05
5	320	pascolo	3	905	€ 0,14
5	401	incolto sterile		116	
6	30	seminativo	4	300	€ 0,06
6	30	prato	2	32	€ 0,06
6	72	pascolo arb	u	865	€ 0,63
6	101	bosco alto	4	662	€ 0,03
6	102	pascolo arb	u	353	€ 0,26
6	198	pascolo	3	50	€ 0,01
6	198	pascolo arb		400	€ 0,29
6	206	pascolo	2	482	€ 0,22
6	207	pascolo arb	u	502	€ 0,36
6	208	pascolo arb	u	2.005	€ 1,45
6	222	pascolo arb	u	1.917	€ 1,39
6	228	pascolo arb	u	630	€ 0,46
6	229	prato	4	54	€ 0,05
6	229	pascolo arb		500	€ 0,36
6	249	pascolo	2	1.005	€ 0,47
6	249	pascolo arb		618	€ 0,45
6	250	bosco ceduo	2	566	€ 0,15
6	275	pascolo arb	u	1.664	€ 1,20

6	278	pascolo arb	u	874	€	0,63
7	28	seminativo	4	200	€	0,04
7	28	prato	3	39	€	0,06
19	168	prato	4	99	€	0,09
19	168	pascolo arb		1.000	€	0,72
19	169	pascolo arb	u	1.916	€	1,39
19	181	seminativo	1	3.132	€	4,04
19	182	seminativo	2	100	€	0,09
19	182	prato	1	65	€	0,13
19	299	pascolo	2	100	€	0,05
19	299	bosco ceduo	1	95	€	0,03
19	325	bosco ceduo	1	432	€	0,13
19	326	pascolo arb	u	3.010	€	2,18
19	331	bosco ceduo	1	309	€	0,10
19	332	pascolo arb	u	398	€	0,29
23	236	prato	3	856	€	1,33
17	674	prato irr	2	90	€	0,21
17	676	pascolo	3	376	€	0,06
17	501	pascolo arb	u	252	€	0,18
4	144	pascolo	2	785	€	0,36
4	145	pascolo	2	200	€	0,09
4	145	prato	4	31	€	0,03
4	148	pascolo	2	3.800	€	1,77
4	148	prato irr	4	408	€	0,53
4	150	pascolo	2	700	€	0,33
4	150	prato	4	155	€	0,14
4	151	pascolo	2	368	€	0,17
4	163	pascolo	2	806	€	0,37
4	166	pascolo	2	900	€	0,42
4	166	prato	4	1.116	€	0,98
18	24	pascolo arb	u	6.848	€	4,96
18	28	pascolo arb	u	19.053	€	13,78
18	29	pascolo arb	u	18.162	€	13,13
19	311	bosco alto	2	2.430	€	0,88
19	327	pascolo arb	u	518	€	0,37

24	454	pascolo arb		276	€	0,20
24	454	pascolo	1	100	€	0,07
24	455	pascolo arb		335	€	0,24
24	455	pascolo	1	800	€	0,54
24	456	pascolo arb	u	328	€	0,24
24	457	seminativo	3	200	€	0,08
24	457	prato	1	75	€	0,15
19	170	seminativo	2	2.505	€	2,20
19	171	seminativo	2	205	€	0,18
4	302	pascolo	2	641	€	0,30
24	636	pascolo arb	u	34	€	0,02
19	401	pascolo arb	u	92	€	0,07
		Totale		96.238	€	66,55

TRON Graziella

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie mq	Reddito Dominicale
19	472	bosco alto	1	1	€ 0,01
19	474	pascolo arb	u	209	€ 0,15
19	475	incolto ster		90	
19	556	pacolo arb	u	473	€ 0,34
19	302	prato irr	1	441	€ 1,25
19	116	seminativo	2	212	€ 0,19
19	116	pascolo arb		412	€ 0,30
19	196	prato	2	300	€ 0,54
19	196	seminativo	2	77	€ 0,07
19	197	bosco ceduo	1	1.293	€ 0,40
19	270	seminativo	2	1.000	€ 0,88
19	270	prato	2	97	€ 0,18
19	300	seminativo	2	500	€ 0,44
19	300	prato	2	81	€ 0,15
5	431	prato	4	1.000	€ 0,88
5	431	seminativo	2	89	€ 0,08
19	194	seminativo	1	62	€ 0,08
19	295	seminativo	2	1.901	€ 1,67
19	296	seminativo	2	700	€ 0,61
19	333	pascolo	2	1.057	€ 0,49
19	372	pascolo arb	u	400	€ 0,29
19	439	prato	2	81	€ 0,15
19	439	pascolo arb		1.100	€ 0,80
19	478	incolto ster		70	
19	478	pascolo arb		300	€ 0,22
19	480	incolto ster		80	
19	480	pascolo arb		500	€ 0,36
19	481	incolto ster		30	
19	481	pascolo arb		500	€ 0,36
19	535	pascolo arb		3.649	€ 2,64
19	537	pascolo arb	u	280	€ 0,20
19	546	seminativo	1	3.418	€ 4,41

19	281	pascolo arb	u	206	€	0,15
		Totale		20.609	€	18,29

LONG Nadir
MICOL Giancarlo

usufrutto

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie mq	Reddito Dominicale
15	247	prato irr	3	1.423	€ 2,20
19	130	pascolo arb	u	818	€ 0,59
19	131	pascolo arb	u	236	€ 0,17
21	97	pascolo arb	u	217	€ 0,16
21	127	bosco ceduo	2	200	€ 0,05
21	127	bosco alto	3	20	€ 0,01
22	1	pascolo	4	5.897	€ 0,61
22	1	pascolo arb		7.116	€ 5,15
22	7	pascolo	4	200	€ 0,02
22	7	pascolo arb		1.944	€ 1,41
22	8	pascolo arb	u	480	€ 0,35
22	10	pascolo arb	u	934	€ 0,68
22	18	prato	4	1.100	€ 0,97
22	18	seminativo	3	880	€ 0,36
22	32	pascolo	4	654	€ 0,07
22	92	seminativo	1	697	€ 0,90
22	93	pascolo	4	367	€ 0,04
22	94	prato irr	2	70	€ 0,16
22	94	seminativo	2	100	€ 0,09
22	96	pascolo	4	283	€ 0,03
22	97	pascolo	4	1.768	€ 0,18
22	138	pascolo	4	305	€ 0,03
22	307	pascolo arb	u	926	€ 0,67
23	149	pascolo arb	u	515	€ 0,37
23	153	prato	1	346	€ 0,71
23	158	pascolo	3	292	€ 0,05
23	397	prato	2	264	€ 0,48
23	433	pascolo	3	106	€ 0,02
24	380	prato	2	302	€ 0,55
24	412	seminativo	2	387	€ 0,34

24	427	prato	2	218	€	0,39
25	2	pascolo	3	192	€	0,03
25	3	pascolo	3	2.925	€	0,45
25	16	pascolo	3	640	€	0,10
25	18	prato	1	692	€	1,43
25	19	prato	2	834	€	1,51
25	72	pascolo	3	1.607	€	0,25
25	73	pascolo	3	2.696	€	0,42
25	74	prato	3	1.982	€	3,07
25	90	prato	3	20	€	0,03
25	90	pascolo arb		300	€	0,22
25	91	pascolo	3	2.109	€	0,33
25	91	pascolo arb		703	€	0,51
25	99	pascolo arb	u	1.754	€	1,27
25	118	pascolo arb	u	556	€	0,40
25	199	pascolo arb	u	875	€	0,63
25	232	pascolo	3	937	€	0,15
25	232	pascolo arb		417	€	0,30
25	233	pascolo arb		115	€	0,08
25	233	pascolo	3	1.400	€	0,22
27	78	seminativo	3	986	€	0,41
28	51	prato	2	463	€	0,84
28	52	bosco	1	1.714	€	0,53
28	87	prato	3	419	€	0,65
28	88	bosco ceduo	1	542	€	0,17
29	27	prato	4	1.056	€	0,93
29	28	bosco ceduo	1	262	€	0,08
29	63	bosco ceduo	1	15	€	0,01
29	64	bosco ceduo	1	2.099	€	0,65
30	1	bosco ceduo	2	600	€	0,15
22	364	pascolo	4	376	€	0,04
22	366	seminativo	1	610	€	0,79
		Totale		58.961	€	34,46

LONG Nadir
TRON Laura

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie mq	Reddito Dominicale
19	307	prato irr	3	456	€ 0,71
19	347	prato irr	3	112	€ 0,17
23	113	seminativo	1	621	€ 0,80
23	311	prato	2	1.081	€ 1,95
24	49	prato	3	648	€ 1,00
24	186	prato	2	668	€ 1,21
24	322	prato	3	328	€ 0,51
24	323	prato	3	398	€ 0,62
24	325	prato	1	462	€ 0,95
24	608	prato	2	243	€ 0,44
8	352	prato	4	2.987	€ 2,62
8	484	prato	4	1.000	€ 0,88
8	488	prato	4	1.330	€ 1,17
22	167	seminativo	3	1.318	€ 0,54
22	175	seminativo	2	301	€ 0,26
23	74	seminativo	1	114	€ 0,15
23	167	seminativo	1	1.069	€ 1,38
23	350	prato	3	927	€ 1,44
23	351	prato	4	1.482	€ 1,30
		Totale		15.545	€ 18,10

LONG Nadir [redacted] : proprietà
per 1/10

TRON Laura [redacted] : proprietà
per 1/10

BARAL Teodoro 6/30 - **BRENIER Andre** 1/30 - **BRENIER Denise** 1/30-
BRENIER Marcello 1/30 - **Chmel Franco** 1/30 - **PONS Alberto** 6/30 - **PONS**
Emanuele 1/30 - **PONS Emma** 1/30 - **PONS Erminia** 1/30 - **PONS Eugenia**
1/30 - **PONS Giulio** 1/30 - **LONG PONS Luigi** 1/30

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie mq	Reddito Dominicale	
24	316	prato	3	1.069	€	1,66
24	321	prato	3	1.053	€	1,63
26	182	seminativo	4	461	€	0,10
26	184	seminativo	3	1.440	€	0,59
26	214	prato	3	540	€	0,84
26	228	seminativo	3	640	€	0,26
26	231	seminativo	3	595	€	0,25
		Totale		5.798	€	5,33

LONG Nadir [redacted] proprietà
per 1/16

TRON Laura [redacted] proprietà
per 1/16

BARAL Teodoro 18/180 - BRENIER Andre 6/180 - BRENIER Denise 6/180 - BRENIER Marcello 6/180 - Chmel Franco 18/180 - GAYDOU Arturo 2/180 - GAYDOU Bruno 2/180 - GAYDOU Elsa 1/180 - GAYDOU Elvio 2/180 - GAYDOU Enrico 6/180 - GAYDOU Ester 6/180 - GAYDOU Ezio 2/180 - GAYDOU Franco 1/180 - GAYDOU Lidia 6/180 - GAYDOU Lina 2/180 - GAYDOU Luigi 2/180 - GAYDOU Marcellina 2/180 - GAYDOU Pietro 6/180 - GAYDOU Susanna 6 /180 - GRAZIANO Albertina 6/180 - MICOL Luigia 1/30 - PONS Alberto 18/180 - PONS Amalia 9/180 - PONS Amalia 9/180 - PONS Emanuele 3/180 - PONS Emma 3/180 - PONS Enrico 1/180 - PONS Erminio 3/180 - PONS Eugenio 3/180 - PONS Giulio 3/180 - PONS Guido 1/180 - PONS Ida 6/180 - PONS Luigi 3/180 - RUFFINO Denny nato a Giaveno il 26/1071980 6/180 - TRON Leoni 6/180

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie mq	Reddito Dominicale
24	89	seminativo	2	210	€ 0,18
24	208	prato	1	153	€ 0,32
24	244	seminativo	1	22	€ 0,03
24	278	seminativo	1	19	€ 0,02
24	295	prato	1	291	€ 0,60
24	305	prato	1	303	€ 0,63
24	312	prato	1	203	€ 0,42
24	507	seminativo	2	821	€ 0,72
24	508	prato	3	179	€ 0,28
24	520	prato	3	135	€ 0,21
24	521	prato	2	220	€ 0,40
24	522	seminativo	2	537	€ 0,47
24	533	seminativo	3	396	€ 0,16
24	534	pascolo	2	405	€ 0,19
24	535	seminativo	3	300	€ 0,12
24	539	prato	2	893	€ 1,61
25	165	prato	2	784	€ 1,42
26	29	seminativo	3	351	€ 0,15
26	30	prato	3	183	€ 0,28
26	31	seminativo	3	325	€ 0,13

26	35	seminativo	3	94	€	0,04
26	39	seminativo	3	284	€	0,12
26	71	seminativo	3	263	€	0,11
26	135	seminativo	2	363	€	0,32
26	136	pascolo	3	232	€	0,04
26	139	prato	4	825	€	0,72
26	152	seminativo	1	112	€	0,14
26	162	pascolo	3	232	€	0,04
26	178	pascolo	3	121	€	0,02
26	185	seminativo	3	251	€	0,10
26	186	seminativo	2	1.465	€	1,29
26	187	incolto sterile		142		
26	190	seminativo	3	564	€	0,23
		Totale		11.678	€	11,51

TOTALE GENERALE

N. Fogli	N. Particelle	Superficie mq	Reddito Dominiacale
21	347	287.154	€ 242,22

ALLEGATO B)

RELAZIONE

L'istanza di inclusione coattiva di terreni all'interno dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Valloncrò" presentata dal Concessionario ha richiesto un'istruttoria tecnica approfondita sia in riferimento all'individuazione delle particelle da includere e della loro collocazione all'interno del perimetro aziendale, sia in riferimento alle motivazioni relative alla loro inclusione.

Il dato normativo dal quale partire è rappresentato, come noto, dal disposto previsto dall'articolo 13 della DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. che stabilisce: "*Qualora per comprovate ragioni tecniche e faunistico-ambientali o, per una razionale perimetrazione si renda necessario includere nell'ambito di una AFV terreni per i quali l'avente diritto non abbia prestato il prescritto consenso, l'inclusione può essere disposta coattivamente sempre che la superficie complessiva dei terreni da includere coattivamente non sia superiore al decimo dell'intera superficie dell'azienda stessa..... Omissis*".

Dalla documentazione prodotta dal Concessionario a corredo della domanda di inclusione coattiva e dalla verifica a campione (verifica della proprietà in capo al soggetto, controllo cartografico della proprietà sulla base della visura catastale, controllo del terreno così individuato all'interno del perimetro aziendale, tipologia colturale dei terreni, reddito dominicale, controllo delle superfici delle particelle proposte dal Concessionario per l'inclusione) effettuata dall'Ufficio risulta che:

- le 347 particelle da includere coattivamente, riportate nei 21 fogli di mappali di cui al piano particellare del concessionario allegato all'istanza di inclusione sono di proprietà di soggetti contrari all'esercizio dell'attività venatoria all'interno dell'AFV "Valloncrò";
- l'estensione totale di tali particelle è di ettari 28.71.56 che rappresentano l' 1,12% rispetto al totale della superficie complessiva dell'azienda che è di ettari 2564;
- i terreni oggetto di inclusione coattiva non comportano un ampliamento della superficie territoriale dell'azienda visto che, sin dalla costituzione del consorzio, hanno sempre fatto parte del perimetro aziendale e che, solo a seguito della determinazione Dirigenziale n. 83 del 30 gennaio 2019 di rinnovo della concessione relativa all'Azienda faunistico-venatoria "Valloncrò", sono stati oggetto di contestazione da parte di alcuni proprietari.

Le motivazioni addotte dal Concessionario a sostegno dell'inclusione coattiva sono riportate nella relazione tecnica presentata dallo stesso concessionario con la domanda di inclusione; in tale relazione si evidenzia che: "*l'esclusione dei terreni degli oppositori dalla pratica venatoria dell'AFV sia di fatto non possibile sia per ragioni di individuazione e quindi di palinatura di queste 347 particelle, sia in quanto una gestione venatoria razionale e corretta, che per su natura richiede ampie superfici a disposizione, non può essere consapevolmente esercitata in una situazione frammentata ed episodica*".

Ora la cartografia catastale relativa alle particelle da includere coattivamente (Mappa n.1 - elenco terreni oggetto di inclusione coattiva: in rosso sono evidenziate le particelle indicate nella richiesta

di inclusione), fotografa la disposizione dei terreni da includere coattivamente all'interno dei confini dell'azienda.

Così come emerge dalla Mappa in questione, la disposizione delle particelle all'interno del perimetro aziendale non è assolutamente uniforme, ma è al contrario disposta a random; una eventuale sottrazione di queste aree alla gestione dell'azienda può quindi provocare danni proprio perché andrebbe ad intaccare quelli che sono gli "equilibri" oggettivi della azienda che si identificano nella continuità e contiguità dei terreni. Le limitate dimensioni delle particelle da includere coattivamente (la superficie delle stesse, tranne poche eccezioni, è infatti sempre inferiore ad 1 ettaro) accentua la frammentazione e dispersione delle stesse particelle su tutto il territorio dell'azienda ed impedisce, di fatto, una loro corretta perimetrazione. A titolo esemplificativo si riportano alcune delle particelle da includere, tutte di ridottissime dimensioni: foglio 5 part. 24 sup. 94mq; foglio 5 part. 228 sup. 77mq; foglio 17 part. 363 sup. 101mq; foglio 23 part. 430 sup. 71mq; foglio 17 part. 702 sup. 130mq; foglio 4 part. 142 sup. 171mq ; foglio 23 part. 327 sup. 125mq ; foglio 19 part. 157 sup. 226mq; foglio 6 part. 30 sup. 32mq; foglio 5 part. 401 sup. 116mq.

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene che possa essere disposta l'inclusione coattiva dei terreni identificati dal Concessionario nella sua richiesta, atteso che risultano provate le condizioni richieste dall'articolo 13) della DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.e, visto che viene inclusa una area che non supera comunque il decimo dell'intera superficie dell'azienda rappresentando solo l'1,12% rispetto al totale della superficie complessiva, e considerato che tale inclusione permette di assicurare una razionale perimetrazione dei confini aziendali.

Quanto alle osservazioni formulate in data 29 maggio 2020 dall'Avv. Scaparone in rappresentanza di alcuni dei ricorrenti quali proprietari dei terreni contrari all'inclusione coattiva, si rileva quanto segue.

Secondo i proprietari in questione le ragioni che osterebbero all'inclusione coattiva dei terreni consistono nel fatto che:

1. dalla cartografia allegata emerge con chiarezza che una consistente porzione delle particelle interessate dall'inclusione coattiva sono adiacenti e formano spazi ampi e ben delimitati che possono essere agevolmente esclusi dal perimetro aziendale senza creare un'irragionevole frammentazione; la prossimità dei terreni dei proprietari dissenzienti è chiaramente evincibile nei seguenti gruppi di particelle:

fg.6 mappali nn. 24,28,29;

fg.4, mappali nn. 142,144,145,148, 150,151,166,179,180,283,282,

fg. 5 mappali nn. 314, 315,316, 317,319,321 e fg. 7 mappale n. 28;

fg. 8 mappali nn. 352,484,488,442,443,434;

fg. 14, mappali nn 53,54,55,58,

fg.21 mappali nn. 3,4,5,12,14,17,18,25,35,36,37;

fg.22 mappali nn.2.3.16,19,72,73,74,90,91,99,232,233;

fg. 29 mappali nn. 71,72,73,76,114,146;

fg. 30 mappali nn. 1,7,8,10;

fg 19 tutti i mappali indicati nella richiesta.

Giova in primo luogo evidenziare, così come emerso dalle verifiche effettuate dal Settore scrivente, che alcune delle particelle sopra indicate non sono oggetto del presente procedimento di inclusione coattiva. In dettaglio si evidenziano le particelle che vengono erroneamente indicate come interessate dal medesimo procedimento:

fg.6 mappali nn. 24,28,29;

fg.5 mappale n. 321;

fg.8 mappale 434;

fg.22 mappali nn.2,3,16,19,72,73,74,90,91,99,232,233;
fg. 30 mappali nn. 7,8,10.

Le visure catastali effettuate dal Settore hanno inoltre evidenziato che le aree che secondo gli opposenti in quanto "di notevoli dimensioni" potrebbero "essere agevolmente delimitate e sottratte all'esercizio venatorio" sono in realtà tutte (o la maggior parte) di proprietà del Comune di Massello: così le particelle 7, 8 e 10 identificate al foglio 30 (foglio 30 particella 7 ha 10.19.56; foglio 30 particella 8 ha 4.28.95, foglio 30 particella 10 ha 5.80.36), Comune che ha sempre espresso parere favorevole alla gestione dell'azienda (comunque, la maggior parte delle particelle di cui sopra -quelle erroneamente indicate- sono di ridotte dimensioni: es. foglio 6 mappali nn. 24, 28 e 29: le particelle sono rispettivamente di ha 0,007, ha 0,473, 0,044).

Quanto invece alle altre particelle di cui al punto n. 1 (quelle che sono realmente oggetto di inclusione coattiva) la Mappa n. 2 ("Elenco dei terreni individuati nell'atto di opposizione all'inclusione coattiva") evidenzia che le stesse non solo sono tutte all'interno del perimetro aziendale, ma sono talmente frammentate e disperse all'interno dello stesso perimetro aziendale da interrompere la continuità territoriale dell'azienda.

2) una consistente parte dei terreni - e particolarmente su quelli insistenti sui fg. 17,19, 22, è previsto a divieto di caccia ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettera e) della legge 157/1992; il Concessionario non ha alcun interesse ad acquisirle e la migliore vigilanza sulle stesse può essere svolta dalla ordinaria gestione pubblicistica della fauna.

Anche tale motivo di censura è infondato per le seguenti motivazioni:

L'inclusione coattiva di determinate particelle non soggette ad attività venatoria in quanto soggette a divieto di caccia ai sensi dell'articolo 21 comma 1 lett. e) della L. 157/1992, trova la sua naturale giustificazione nell'interesse del Concessionario ad avere un perimetro aziendale delimitato da confini chiari e precisi. Tale circostanza rende l'azienda identificabile dagli altri Istituti venatori presenti nel territorio circostante (altre aziende faunistico-venatorie (AFV), Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC), oasi, aree a caccia specifica (ACS) e aree destinate alla gestione programmata della caccia (ATC e CA).

Comunque, anche relativamente a tale censura, Il Settore ha predisposto specifiche cartografie (Mappa n. 3 "Terreni da includere coattivamente. Dettaglio Foglio 17"; Mappa n. 4 "Terreni da includere coattivamente. Dettaglio foglio 19"; Mappa n. 5, "Terreni da includere coattivamente. Dettaglio foglio 22") che riguardano appunto i fogli 17,19 e 22 indicati nelle osservazioni (punto 2 sopra richiamato). L'analisi cartografica dei fogli nonché del loro quadro d'unione, conferma la correttezza della decisione di includere coattivamente anche tali particelle atteso che le stesse sono sparse su tutto il territorio dell'azienda così impedendo, anche in tal caso, una corretta e razionale perimetrazione.

Giova poi evidenziare che l'inclusione di dette particelle nel perimetro dell'azienda grava il Concessionario di tutta una serie di oneri e incombenze.

Al Concessionario e a tutti i soggetti autorizzati dallo stesso è infatti precluso l'esercizio dell'attività venatoria su dette aree; lo stesso Concessionario deve poi corrispondere la tassa di concessione regionale per le aziende di caccia anche sulle particelle a divieto di caccia, deve risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica e, in caso di inclusione coattiva, dovrà corrispondere al proprietario un indennizzo rapportato al valore catastale dei terreni.

Quanto poi alla affermazione che nel caso di estromissione delle aree in questione (a divieto di caccia), "la migliore vigilanza sulle stesse può essere svolta dalla ordinaria gestione pubblicistica della fauna" si rileva come, contrariamente a quanto affermato dai proprietari opposenti, viste le

limitate dimensioni dell'azienda faunistico-venatoria Valloncrò (ha 2564) rispetto al territorio destinato alla gestione di caccia programmata (Comprensorio Alpino CATO1 ha 70608), la vigilanza da parte del Concessionario potrà essere più puntuale e adeguata (e comunque non inferiore) di quella che verrebbe esercitata dagli Enti pubblici preposti.

Relativamente invece alla eccezione che riguarda la possibilità per il proprietario di un fondo di precludere il proprio fondo alla caccia facendone un fondo chiuso (art. 6 comma 7 l.r. 5/2018) ed al suo rapporto con il procedimento di inclusione coattiva, si rileva quanto segue.

Preliminarmente, e' necessario distinguere, vista la confusione operata dagli oppositori, le ipotesi di costituzione di un fondo chiuso (art. 15, comma 8, L. 157/1992), rispetto alla previsione normativa introdotta dalla legge regionale 5/2018.

Come noto, l'art. 842 del codice civile consente ai cacciatori l'ingresso nei terreni privati senza dover chiedere il consenso ai legittimi proprietari o ai conduttori salvo che i medesimi fondi siano chiusi nei modi previsti dalla legge sulla caccia o (salvo) che vi siano coltivazioni che potrebbero essere danneggiate dal passaggio (naturalmente, per poter entrare, il cacciatore deve possedere la licenza venatoria). La L. 157/1992 stabilisce poi che il proprietario del terreno per impedire l'accesso ai cacciatori deve chiudere il fondo con una rete metallica o con un muro di altezza minima di un metro e venti centimetri; in alternativa, l'accesso può essere vietato quando il terreno è delimitato da un corso d'acqua largo almeno tre metri e profondo non meno di un metro e cinquanta (così art. 15, comma 8, L. 157/1992 che disciplina per l'appunto i "fondi chiusi"; il proprietario del terreno deve poi dotare la sua recinzione di tabelle da cui si evinca la presenza del fondo chiuso ed il relativo divieto di caccia).

La legge regionale sulla caccia (l.r. 5/2018) prevede invece che: *" Il proprietario o il conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria inoltra al Presidente della provincia e al Sindaco della Città metropolitana di Torino e, per conoscenza all'ATC o CA di competenza, una richiesta motivata che deve essere esaminata dall'amministrazione nel rispetto dei termini di cui all' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità di esercizio del presente divieto, compresa l'apposizione, a cura del proprietario o del conduttore del fondo ove insiste il divieto di caccia, di tabelle esenti da tasse, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata".*

Si tratta quindi di due ipotesi ben distinte che hanno una specifica regolamentazione e che sono disciplinate da disposizioni diverse, sia a livello statale che regionale.

In merito alla possibilità di impedire l'esercizio venatorio sul proprio fondo ex lege 5/18, agli atti del Settore, non risulta nessuna istanza pervenuta da parte dei proprietari oppositori, per vietare la caccia sul proprio fondo.

La previsione introdotta dalla l.r. 5/2018 (articolo 6 comma 7) non è inoltre al momento applicabile difettando, allo stato, il documento attuativo (DGR con i criteri e le modalità di esercizio della facoltà di chiudere il fondo).

Nessuna relazione può quindi sussistere tra il presente procedimento e la possibilità di cui al citato art. 6, comma 7, della LR 5/18. Pertanto l'Amministrazione ha valutato l'istanza di inclusione coattiva depositata dal Concessionario solo in relazione alle disposizioni vigenti che disciplinano tale procedimento (DGR n. 15-11924 del 08/03/2004 e ss.mm.ii.).

Del tutto inconferente risulta infine il richiamo alla recente sentenza del Consiglio di Stato (CdS n. 1946/2020) che riguarda un procedimento di ampliamento di un'azienda faunistico-venatoria,

procedimento totalmente diverso da quello di cui si discute in quanto comporta un aumento della superficie aziendale da destinare alla gestione privata della caccia; nel nostro caso, invece, i terreni oggetto di inclusione coattiva non incidono in alcun modo sulla superficie territoriale dell'azienda, visto che, sin dalla costituzione del consorzio, hanno sempre fatto parte del perimetro aziendale e pertanto, nessuna porzione di territorio viene ad essere sottratta alla gestione pubblicistica dell'Ambito territoriale di Caccia o Comprensorio Alpino (nel caso in esame non bisognava quindi effettuare alcuna ponderazione tra i contrapposti interessi, alcun giudizio comparativo tra i due modelli di gestione, pubblico e privato).

Alla presente relazione si allega:

Mappa n.1 – elenco terreni oggetto di inclusione coattiva;


Mappa n. 2 – elenco terreni individuati nell'atto di opposizione all'inclusione coattiva;

Mappa n. 3 –dettaglio foglio n. 17;

Mappa n. 4 - dettaglio foglio n. 19;

Mappa n. 5 –dettaglio foglio n. 22.

Mappa n° 1:
ELENCO TERRENI OGGETTO DI
INCLUSIONE COATTIVA



Legenda

-  Terreni da includere
-  Azienda Faunistico Venatoria



Scala: **1:12000**

Mappa n° 2:
ELENCO TERRENI INDIVIDUATI
NELL'ATTO DI OPPOSIZIONE
ALL'INCLUSIONE COATTIVA

Legenda

- Terreni individuati
- Azienda Faunistico Venatoria


Scala: **1:5000**



Mappa 3:
TERRENI DA INCLUDERE
COATTIVAMENTE
DETTAGLIO FOGLIO 17

 Particelle Catastali del Fg. 17



Scala: **1:2000**



Mappa 4:
TERRENI DA INCLUDERE
COATTIVAMENTE
DETTAGLIO FOGLIO 19

 Particelle Catastali del Fg. 19



Scala: **1:4000**




Mappa 5:
TERRENI DA INCLUDERE
COATTIVAMENTE
DETTAGLIO FOGLIO 22

 Particelle Catastali del Fg. 22

Scala: **1:4000**



Mapa n° 1:
ELENCO TERRENI OGGETTO DI
INCLUSIONE COATTIVA



Legenda

-  Terreni da includere
-  Azienda Faunistico Venatoria

Scala: **1:12000**